

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA DI ANIMALI
RADAGI FERITI E/O VAGANTI BISOGNOSI DI CURE, RINVENUTI SUL TERRITORIO
COMUNALE**

**SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO D'ONERI**

In esecuzione dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria, cura, primo soccorso, vaccinazione e sterilizzazione, assunta con determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ il **Comune di San Donaci** conferisce al dott._____, medico veterinario avente il proprio ambulatorio in _____ via _____ n. _____, l'incarico professionale per l'assistenza veterinaria ai cani randagi feriti e/o vaganti bisognosi di cure, rinvenuti sul territorio comunale, secondo il capitolato d'oneri previsto in sede di gara.

Pertanto, l'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno ____ (_____) del mese di _____, in San Donaci, presso il Comando Polizia Locale,

TRA

- Comune di San Donaci, rappresentato dal dott. Elia Vincenzo in qualità di Responsabile del 5° Settore del Comune di San Donaci Polizia Locale con specifica competenza in merito alla gestione del randagismo ed in rappresentanza dello stesso, presso la cui sede per la carica elegge domicilio;

E

- medico veterinario dott. _____ c.f. _____ P: IVA _____ iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari di Brindisi al n. _____, avente il proprio ambulatorio veterinario denominato in _____, via _____ c.n. _____, qui di seguito denominato "affidatario"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Oggetto dell'incarico é l'assistenza veterinaria ai cani rinvenuti sul territorio di San Donaci.

Art. 2 – Durata dell'incarico

L'incarico avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dal _____ e termine il _____.

Per l'incarico verrà sottoscritto apposito contratto.

Art. 3 – Modalità di esecuzione

Il servizio di assistenza veterinaria deve assicurare le seguenti prestazioni:

Servizio di pronto soccorso 24 ore su 24 per cani incidentati, recuperati dal personale ASL o dalla Polizia Locale, con il vincolo alla reperibilità nel termine di 30 minuti per gli animali portati all'ambulatorio.

Controllo veterinario dei cani rinvenuti per medicazioni e primo soccorso.

Vaccinazioni di routine; sverminatura, profilassi, vaccinazione ed eventuale trattamento per parassiti esterni.

Sterilizzazione chirurgica delle femmine.

Sterilizzazione dei maschi, se necessaria per ridurre l'aggressività.

Collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL per la identificazione di cani aggressivi e pericolosi e per la segnalazione di sospetto di *zoonosi*.

Formulazione del parere in merito alla individuazione di cani da sopprimere nei casi previsti dalla legge (comprovata aggressività, malattie incurabili).

Art. 4 – Interventi chirurgici – precisazioni

Non sono compresi nel presente capitolato gli interventi chirurgici (esclusa la sterilizzazione di cui all'articolo 3 che, si precisa, deve essere effettuata presso lo studio del veterinario).

Art. 5 – Personale

L'affidatario dovrà assicurare il servizio direttamente e/o con proprio personale. Tale personale dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario garantisce che ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, addetti al servizio, è applicato il vigente contratto nazionale di lavoro della categoria.

Art. 6 – Obblighi assicurativi e diversi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Art. 7 – Recapiti

L'affidatario deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Comune di San Donaci.

L'affidatario dovrà, inoltre, garantire la sussistenza dei seguenti recapiti per l'intera durata dell'incarico: telefono cellulare al fine di garantire costante reperibilità;

fax, con ricezione diretta sempre garantita;

posta elettronica con garanzia di scarico e lettura costante durante la giornata lavorativa.

Art. 8 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale complessivo del servizio di assistenza veterinaria viene determinato, in € _____ (€ **6.000=**, importo soggetto a ribasso in sede di gara) IVA e contributo ENPAV 2% esclusi.

Con tale corrispettivo l'affidatario del servizio si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 9 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa:

le spese contrattuali;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, nonché le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sul servizio in oggetto.

Art. 10 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dei competenti uffici comunali di regolare fattura elettronica, debitamente accettata.

Art. 11 – Divieto di cessione

E' fatto divieto di cessione dell'incarico.

Art. 12 – Subappalto

Per la natura dell'esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto.

Art. 13 – Penali

Se l'affidatario non si attiene agli obblighi di cui al presente capitolato, può essere assoggettato, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una sanzione, nella misura di euro 100 €.

Art. 14 – Risoluzione del contratto per inadempienza

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto in caso di inadempienza per la recidiva nella mancata o cattiva esecuzione del servizio, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa (art. 1454 CC).

Art. 15 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere dagli obblighi sottoscritti in qualsiasi momento senza necessità di specifica motivazione, salvo preavviso di 60 giorni.

Qualora la facoltà di recesso sia esercitata dal Comune di San Donaci, all'affidatario spetterà unicamente il compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

Qualora il soggetto aggiudicatario intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di San Donaci si riserva di trattenere - a titolo di penale - tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altri, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'affidatario per gli investimenti eventualmente messi in atto per lo svolgimento del servizio previsto dal contratto.

Art. 16 – Foro competente

Per ogni controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Brindisi.